

STATUTO

**PATHOS - G.A.M. TERESA
VESUVIANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAULONIA RC VIA ENTE SILA SNC

Numero REA: RC - 168635

Codice fiscale: 02434660805

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

		Allegato "A" N.1031 Repertorio N.675 Raccolta
	STATUTO	
	"PATHOS - G.A.M. TERESA VESUVIANO"	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	ART.1) E' costituita una Società cooperativa sociale a	
	mutualità prevalente di tipo "A" e "B" denominata: "PATHOS -	
	G.A.M. TERESA VESUVIANO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	ART.2) La Società ha sede a Caulonia.	
	Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Ai soli fini della iscrizione al Registro delle Imprese,	
	l'indirizzo della sede è fissata in Via Ente Sila n. .	
	Il cambiamento di indirizzo della sede principale o	
	secondaria, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta	
	modifica dei patti sociali.	
	ART.3) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2056.	
	ART.4) La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente previsti dall'art. 2512 del c.c.	
	nonché dalle disposizioni in materia di cooperative sociali	
	dettate dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 lettere a) e b)	
	ed all'uopo:	
	- svolge prevalentemente la propria attività in favore dei	
	soci, consumatori o utenti di beni o servizi;	
	- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria	
	attività, delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria	

	attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci;	
	- svolge in modo organizzato, nel rispetto del principio	
	della mutualità prevalente, servizi socio-sanitari ed	
	educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge	
	381\1991.	
	Il tutto attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione	
	delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei	
	terzi che a qualsiasi titolo professionale, o quali utenti,	
	partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla	
	gestione della cooperativa.	
	La cooperativa può operare anche nei confronti di non soci.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento	
	lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle	
	percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed	
	eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma	
	mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione	
	dell'impresa che ne é l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto	
	terzi:	

	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'articolo 4 della legge 381/1991.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma	
	della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso	
	il rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	

	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	ART.5) La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana,	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi	
	dell'art. 1 lettere a) e b) della legge 381/1991 e	
	successive modifiche, attuando, in forma mutualistica e	
	senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è	
	l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La Cooperativa sociale a mutualità prevalente, si ispira ai	
	principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: mutualità; legalità; giustizia	
	sociale; trasparenza; priorità dell'uomo sul danaro;	
	rispetto della persona; democraticità; rifiuto dei	
	compromessi; associazionismo in genere e tra le cooperative;	
	lotta all'emarginazione; perseguimento della liberazione	
	integrale della persona umana in tutte le sue dimensioni	
	esistenziali (intendendo con ciò la liberazione da tutto ciò	
	che impedisce il pieno sviluppo umano, sociale e psicologico	

	di ogni individuo, gruppo sociale o popolo); tutela e	
	conservazione dell'identità culturale e delle tradizioni.	
	In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le	
	società cooperative e ispirati alla mutualità la cooperativa	
	può svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio	
	e per conto terzi le seguenti attività:	
	a) promozione, organizzazione e gestione di servizi socio	
	sanitari ed educativi, ai sensi e per gli effetti di cui	
	alla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91;	
	b) gestione di servizi sociali e socio-sanitari di ogni	
	genere e tipologia, residenziali, semiresidenziali, diurni,	
	domiciliari, territoriali ed itineranti; gestione centri	
	diurni, residenziali, gruppi appartamento, case famiglie, di	
	accoglienza e socializzazione per minori;	
	c) gestione di attività di prevenzione e recupero	
	tossicodipendenze da sostanze psicotrope o no;	
	d) assistenza sociale e sanitaria ai tossicodipendenti, agli	
	anziani, agli handicappati ed emarginati, a tutte le	
	categorie sociali deboli e bisognose di assistenza;	
	e) gestione di servizi di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie, scuole,	
	Comuni, Comunità Montane, Aziende sanitarie, nei comprensori	
	o altre strutture di accoglienza;	
	f) gestione di residenze sanitarie assistenziali, clubs e	
	ritrovi per anziani ed altri bisognosi, ferie organizzate,	

	circoli culturali e ricreativi, mense, lavanderie comuni e	
	ogni iniziativa utile allo scopo sociale;	
	g) attività di ricerca sociale ed economica, studio,	
	formazione, sensibilizzazione, animazione della comunità.	
	h) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	i) attività di assistenza infermieristica e sanitaria;	
	sostegno farmacologico e diagnostico;	
	j) gestione di uno sportello informativo e consulenziale di	
	supporto alle famiglie e alla cittadinanza; gestione	
	ludoteche, laboratori, cineforum;	
	k) organizzazione di eventi, manifestazione, seminari,	
	convegni e attività culturali, divulgative e formative varie;	
	l) attività di prevenzione della devianza e disagio minorile;	
	m) gestione di centri diurni, semiresidenziali e	
	residenziali per minori a rischio;	
	n) attività di supporto alle famiglie, assistenza legale,	
	consulenza e mediazione familiare;	
	o) attività di consulenza stragiudiziale e giudiziale, di	
	ogni ordine e grado, in materia civile, penale,	
	amministrativa, commerciale, previdenziale, infortunistica,	
	lavoro, familiare, minorile;	
	p) call center per segnalazioni di disagi sociali.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	

	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque	
	direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè	
	tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non	
	limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie	
	all'attività sociale;	
	2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;	
	4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento	
	alle cooperative sociali;	
	5) istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	

	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto	
	l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge	
	385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR	
	del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.	
	La società cooperativa potrà inoltre svolgere le seguenti	
	attività:	
	- Assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da	
	Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente pubblico,	
	nonché da privati, incarichi per redigere piani e strumenti	
	di programmazione, pianificazione e progettazione nel	
	settore dei servizi sociali e sanitari, la concessione di	
	servizi, l'esecuzione di forniture, la costruzione e	
	gestione di impianti di qualsiasi genere, nei seguenti	
	settori o servizi:	
	- segretariato sociale, centri di aggregazione sociale;	
	assistenza socio-pedagogica; centri di servizi per	
	l'infanzia, prevenzione, promozione ed aggregazione sociale;	
	assistenza economica e pronto intervento; assistenza	
	domiciliare; interventi per l'integrazione sociale;	
	affidamenti etero familiari; interventi connessi alle	
	competenze delle autorità giudiziarie e penitenziarie;	
	servizi residenziali, semi-residenziali e diurni (gruppi	
	appartamento, Comunità educativo-assistenziale, Comunità	
	terapeutica, case di riposo); centri di vacanza; studi e	
	ricerche, programmazione, consulenza ed assistenza per	

	l'elaborazione dei piani socio assistenziali e sanitari.	
	- Attività sanitarie connesse con la prevenzione, diagnosi,	
	terapia e riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche,	
	ovvero attività attinenti a tali campi; attività di bonifica	
	e salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro ovvero	
	attività attinenti a tali campi; attività di prevenzione di	
	fattori di rischio sanitario e sociale ovvero attività	
	attinenti a tali campi; attività di formazione professionale	
	per operatori sanitari e per utenti, di produzione di	
	sussidi didattici ovvero attività attinenti a tali campi;	
	attività produttive (agricoltura, industria, artigianato,	
	pesca) finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti	
	svantaggiati, disabili, anche temporaneamente e comunque a	
	rischio di emarginazione ovvero attività attinenti a tali	
	campi; attività di progettazione e di programmazione di	
	servizi per la collettività sia in campo sanitario sia in	
	ogni altro settore per l'erogazione di prestazione ai	
	cittadini ovvero attività attinenti a tali campi.	
	- Attività di gestione diretta ed in convenzione con Enti	
	Pubblici e privati di strutture residenziali,	
	semi-residenziali, centri sociali, di servizi a domicilio e	
	per interventi comunque denominati per l'erogazione di	
	prestazione di servizi sanitari, di prevenzione di malattie	
	e per la bonifica e la salvaguardia dell'ambiente di vita e	
	di lavoro, ovvero attività attinenti a tali campi; attività	

	di educazione sociale, sanitaria e ambientale ovvero	
	attività attinenti a tali campi.	
	Tutte le prestazioni si intendono offerte a tutti i	
	cittadini ed in particolare a quelli a rischio di	
	emarginazione quali: anziani, minori, handicappati fisici e	
	psichici, tossicodipendenti, immigrati, nomadi, ragazze	
	madri ed altri soggetti a rischio di emarginazione sociale.	
	- Attività di tutela della salute, della dignità e per le	
	pari opportunità della donna attraverso la gestione diretta	
	ed in convenzione con Enti Pubblici e privati di strutture	
	destinate a tali servizi per interventi negli: asili nido,	
	consultori familiari, centri donna, centri contro la	
	violenza, o comunque denominati.	
	- Ristorazione collettiva e refezione scolastica, gestione	
	bar, spaccio, mense, alberghi, ristoranti, lavanderie,	
	stirerie e tintorie, pulizie e manutenzioni civili ed	
	industriali, giardinaggio e manutenzione aree verdi, lettura	
	contatori acqua, gas ed elettricità con relativa riscossione	
	canoni, gestione impianti di depurazione delle acque reflue	
	e di vegetazione, disinquinamento in relazione alle attività	
	produttive e civili, progettazione e gestione di sistemi	
	tecnologici avanzati per il risparmio energetico, servizi	
	termoenergetici e gestione del calore, gestione e	
	manutenzione impianti sportivi e circoli	
	ricreativo-culturali, affissione e pubblicità, trasporto	

	persone, servizi reali alle imprese, raccolta, smaltimento e	
	riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali ed	
	industriali, recupero dei prodotti speciali di rifiuto,	
	vetro, carta, metalli etc., per eseguirli direttamente o per	
	farli eseguire ai propri soci cooperatori o in	
	compartecipazione con essi.	
	- Gestione diretta o in convenzione, nonché realizzazione di	
	centri sportivi, campi di calcio e piscine, palestre, centri	
	di riabilitazione, aree di verde attrezzato, aree di	
	parcheggio.	
	- Svolgere attività di studio, ricerca, programmazione,	
	progettazione nel settore della formazione professionale,	
	gestire corsi di formazione professionale autonomamente o in	
	convenzione con enti pubblici o privati, elaborare progetti	
	nell'ambito delle iniziative della comunità europea,	
	elaborare programmi di intervento in tutti i settori	
	menzionati ai precedenti punti, elaborare per conto di enti	
	pubblici e/o privati progetti per la richiesta di	
	finanziamenti, nonché fornire assistenza e consulenza ad	
	enti pubblici e/o privati che gestiscono attività formative,	
	organizzare per conto di enti pubblici e/o privati stage	
	aziendali e formativi, visite guidate, etc., svolgere	
	attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico	
	delle scuole elementari e materne; organizzare per conto	
	proprio e/o per conto terzi, manifestazioni musicali,	

	teatrali e di spettacoli in genere; affittare o concedere in	
	locazione ad enti pubblici e/o privati, attrezzature	
	informatiche ed in genere, per l'esercizio delle loro	
	attività, svolgere attività di volontariato sia	
	autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti che	
	svolgono attività di volontariato.	
	- Attivare per conto proprio e/o in convenzione con enti	
	pubblici e/o privati servizi e sportelli informativi	
	inerenti le varie normative per le agevolazioni	
	sull'imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle piccole	
	e medie imprese; fornire servizi reali alle piccole e medie	
	imprese; pubblicare riviste, news-lettere materiale	
	informativo nei settori indicati ai precedenti punti.	
	- Attività di progettazione, sviluppo ed implementazione di	
	sistemi, software ed applicativi nell'ambito del settore	
	informatico e delle tecnologie innovative (TIC).	
	Le attività di cui al presente oggetto saranno svolte nel	
	rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa si	
	avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo	
	il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne	
	presenti l'esigenza.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	

	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà assumere partecipazioni in altre imprese	
	a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni	
	necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	

	La Società è altresì impegnata in modo permanente o secondo	
	contingenti sociale a integrare la propria attività con	
	quella degli altri enti cooperativi promuovendo ed aderendo	
	a consorzi e ad altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa può	
	promuovere o partecipare alla costituzione dei gruppi	
	cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies c.c.	
	ART.6) I nuovi soci possono essere ammessi con deliberazione	
	degli amministratori su domanda degli interessati.	
	Il numero dei soci non può essere inferiore a tre; il numero	
	dei soci può essere inferiore a nove solo se i soci sono	
	persone fisiche.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità	
	di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	Cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa e professionale.	
	I soci ammessi alle categorie speciali ed i soci volontari	
	non possono superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori. I soci volontari sono iscritti in una apposita	
	sezione del libro dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	

	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto	
	soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Organo	
	Amministrativo per la totalità dei soci. Nella gestione dei	
	servizi di cui alle finalità, da effettuarsi in applicazione	
	dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori professionali previsti da norme al	
	momento vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non	
	concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta	
	eccezione per gli oneri connessi all'applicazione delle	
	norme INAIL e rimborso spese di cui sopra.	
	ART.7) Non è consentito ad un socio di possedere una quota	
	sociale oltre i limiti fissati dall'art. 2525 2° co. c.c.	
	ART.8) Nella domanda di ammissione deve essere specificato:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, attività svolte e codice fiscale;	
	b) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	c) l'impegno di non esercitare in proprio imprese identiche	
	o affini con quella della cooperativa;	
	d) l'esplicita dichiarazione di accettare le finalità	
	proprie della cooperativa ed i principi della mutualità	
	prevalente;	

	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	ART.9) L'organo amministrativo accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 6 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera entro	
	60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i	
	termini per il versamento del capitale sociale.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata, a cura dell'organo	
	amministrativo, nel libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve motivare e comunicare agli	
	interessati, entro sessanta giorni, la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione.	
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto della	
	domanda di ammissione chi l'ha proposta può chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea appositamente convocata	
	o in occasione della prossima successiva convocazione.	
	Il nuovo socio, oltre l'importo della quota sociale	
	sottoscritta, deve versare il sopraprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea, su proposta dell'organo	
	amministrativo, in sede di approvazione del bilancio.	
	ART.10) La qualità di socio si perde:	
	a) per morte;	
	b) per recesso;	
	c) per esclusione.	

	In nessun caso spetta al socio o ai suoi eredi alcun diritto	
	sui beni mobili ed immobili della Società.	
	ART.11) Il socio può essere escluso dalla Società, oltre che	
	nei casi previsti dall'art. 2533 del c.c., per uno dei	
	seguenti motivi:	
	- se non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote	
	e/o dell'eventuale sopraprezzo;	
	- se persiste nell'inosservanza dei suoi doveri verso la	
	Società;	
	- se è ritenuto colpevole di comportamenti in contrasto con	
	gli scopi della Società, gli interessi della cooperazione ed	
	i principi di mutualità prevalente.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'organo	
	amministrativo.	
	L'esclusione diviene esecutiva decorsi sessanta giorni dalla	
	sua deliberazione salvo che il socio escluso non proponga	
	opposizione avanti al Tribunale.	
	ART.12) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto	
	alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2535 del	
	c.c. salvo che, al socio defunto, non intendano subentrare	
	gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione.	
	In caso di pluralità di eredi, qualora la quota sia	
	indivisibile o non vi sia l'espresso consenso alla divisione	
	da parte dell'assemblea, dovrà essere nominato dagli eredi	
	un rappresentante comune.	

	ART.13) Il recesso del socio non può essere parziale. La	
	dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società	
	con lettera raccomandata ed esaminata dall'organo	
	amministrativo entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Avverso il rigetto della dichiarazione di recesso è	
	consentito al socio di proporre, entro sessanta giorni dalla	
	ricezione della comunicazione, opposizione innanzi al	
	Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda trasmessa all'interessato.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici salva diversa e	
	motivata delibera dell'organo amministrativo il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART.14) Le quote sociali non possono essere cedute, nemmeno	
	ad altri soci, senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Entro sessanta giorni deve essere comunicato	
	al socio il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione; decorso tale termine il socio è libero di	
	cedere la propria partecipazione.	

	Contro il diniego, che deve essere motivato, il socio può	
	proporre opposizione davanti al Tribunale entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo il diritto	
	di recesso.	
	ART.15) Tutti i soci hanno pari diritti di eleggere e di	
	essere eletti alle cariche sociali; nell'esecuzione dei	
	rapporti mutualistici deve essere assicurata ai soci la	
	parità di trattamento.	
	ART.15 bis) Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le	
	modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonchè strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111 - octies delle d.a.t. del cod.civ..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione	
	agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	

	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	ART.15 ter) L'assemblea che approva il bilancio può	
	deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in	
	materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento; l'assemblea può deliberare la	
	ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionalmente delle rispettive quote.	
	ART.16) Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	Società con il suo patrimonio.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	

	medesimo.	
	ART.17) Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è formato da quote del valore	
	di Euro 200 (duecento) ciascuna;	
	b) dalla riserva ordinaria;	
	c) da eventuali riserve straordinarie, costituite su	
	deliberazione dell'assemblea;	
	d) da ogni altro cespite patrimoniale, contributo, valore	
	che pervenga a qualsiasi titolo alla cooperativa;	
	e) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al punto 15 bis).	
	La riserva ordinaria e le eventuali riserve straordinarie o	
	fondi speciali non possono essere ripartiti tra i soci,	
	neppure in caso di scioglimento della società.	
	ART.18) L'esercizio sociale vada dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Al fondo di riserva legale, indipendentemente dal suo	
	ammontare, deve essere devoluto almeno il 30% degli utili	
	netti annuali.	
	Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione deve essere devoluta una quota degli utili	
	netti annuali, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	La destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi	
	precedenti è rimessa alle deliberazioni dell'assemblea.	

	L'eventuale ripartizione dei dividendi tra i soci non può	
	superare la misura dell'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato.	
	ART.19) Sono organi della Società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il Collegio Sindacale.	
	ART.20) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo	
	almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 gg.	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo	
	in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che la	
	legge non riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea	
	straordinaria.	
	ART.21) L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo	
	qualora ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino	
	almeno un quinto dei voti di cui dispongono i soci.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del	
	giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco degli	
	argomenti da trattare e deve essere spedito o consegnato a	
	mano a ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro dei	

	soci almeno sei giorni prima di quello indicato per	
	l'adunanza; dovrà indicare, inoltre, la data dell'eventuale	
	seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel	
	giorno successivo a quello fissato per la prima. L'assemblea	
	dei soci può riunirsi anche fuori della sede sociale.	
	Il voto può essere espresso per corrispondenza, in tal caso	
	l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la	
	deliberazione proposta.	
	I voti espressi per corrispondenza si computano, ai fini	
	della regolare costituzione dell'assemblea, solo con	
	referimento alle proposte indicate nell'avviso di	
	convocazione.	
	ART.22) Nelle assemblee hanno diritto al voto soltanto i	
	soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno	
	novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto, a prescindere dall'entità della	
	sua partecipazione sociale.	
	I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni	
	venti soci iscritti, con un massimo di cinque voti.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante	
	delega scritta, soltanto da altri soci.	
	ART.23) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso	
	di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e in	

	assenza anche di questi dalla persona designata	
	dall'Assemblea.	
	L'Assemblea, in seduta ordinaria od in seduta straordinaria,	
	è validamente costituita in prima convocazione quando sia	
	presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti	
	spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	e le votazioni sono sempre palesi.	
	Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato	
	della Cooperativa o la modificazione dell'oggetto sociale,	
	l'Assemblea è validamente costituita, in prima quanto in	
	seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino, in proprio o per delega, almeno i tre quinti	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	ART.24) L'amministrazione può essere affidata ad un	
	Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione	
	composto da 2 (due) o più membri, eletti dall'assemblea tra	
	i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche. Essi durano in carica tre	
	anni e sono rieleggibili.	
	ART.25) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte che vi siano argomenti da trattare	
	o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.	
	Per la validità delle sue deliberazioni, è necessaria la	

	presenza della maggioranza degli amministratori ed il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non è	
	ammesso il voto per delega.	
	In caso di parità di voti la delibera del Consiglio di	
	Amministrazione si ha per non avvenuta.	
	ART.26) La convocazione della riunione deve essere spedita a	
	tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e revisori, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima dell'adunanza	
	e in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	ART.27) L'Amministratore Unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per le	
	gestione ordinaria e straordinaria della Società senza	
	eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute	
	tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi della	
	Società che non siano dalla legge e dal presente Statuto in	
	modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.	
	ART.28) All'Amministratore Unico od al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione - ed in caso di sua assenza o	
	impedimento, al Vice-Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione - spettano la firma sociale e la	

	rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio.	
	ART.29) La società, in considerazione della facoltà	
	consentita dall'art.2477 del c.c., potrà prescindere dalla	
	sorveglianza di un collegio sindacale.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri	
	effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Ai sindaci deve essere corrisposto un compenso in misura non	
	inferiore a quella prevista dalla legge.	
	ART.30) Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla	
	l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza	
	delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta	
	la regolare tenuta della contabilità sociale, la	
	corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite	
	alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.	
	Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su	
	determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi	
	constare nell'apposito libro verbali.	
	ART.31) I sindaci devono assistere alle adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.	
	I Sindaci devono convocare l'Assemblea in caso di omissione	

	da parte degli amministratori.	
	ART.31 bis) Il controllo contabile è esercitato da un	
	revisore contabile o da una società di revisione, a scelta	
	dell'Assemblea dei soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o	
	alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico	
	pari a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo	
	di controllo contabile in un apposito libro, che resta	
	depositato presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3	
	del codice civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo	
	contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	ART.32) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	
	Società e la ripartizione dei ristorni saranno disciplinati	
	da un regolamento interno da redigersi a cura degli	
	amministratori e da approvarsi dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.	
	ART.33) Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio	
	di liquidazione, dopo il rimborso del capitale versato ed il	
	pagamento degli utili non ancora distribuiti, sarà devoluto	
	ai fondi mutualistici per promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART.34) Per quanto non espressamente contemplato nel	
	presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del	

29 di **30**

30 di 30